

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **182/1990** (ECLI:IT:COST:1990:182)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Udienza Pubblica del **20/02/1990**; Decisione del **04/04/1990**

Deposito del **12/04/1990**; Pubblicazione in G. U. **18/04/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15960 15961 15962**

Atti decisi:

N. 182

SENTENZA 4-12 APRILE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), e dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Bossutto Luisa ed altre, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Visto l'atto di costituzione di Bossutto Luisa ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, dichiarativa dell'obbligo di integrare al minimo alcune pensioni, il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti per i titolari: a) di pensione diretta a carico dello Stato; b) di pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.); 2) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale artigiani per i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

A parere del giudice a quo, le situazioni prospettate risulterebbero del tutto analoghe a quelle già risolte da numerose sentenze di questa Corte che hanno riconosciuto il diritto all'integrazione al minimo in molteplici ipotesi.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti private, insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Considerato in diritto

1. - Oggetto del dubbio di legittimità costituzionale sono: l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), e l'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari). Nel giudizio a quo tali norme sono invocate dall'I.N.P.S. in quanto, rispettivamente, preclusive dell'integrazione al minimo: a) della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato, nonché per i percettori di pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.); b) del medesimo trattamento indiretto a carico della Gestione speciale artigiani per i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. - La questione sub a) è già stata sottoposta alla Corte nella prima delle due ipotesi di contitolarità di pensioni e la relativa norma è stata dichiarata, sotto tale profilo, illegittima con la sentenza n. 504 del 1989, onde va, a riguardo, pronunciata declaratoria di manifesta inammissibilità.

3. - È fondata la questione di legittimità del citato art. 19 nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico della C.P.D.E.L., allorché, per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito.

Trattasi di una delle residue ipotesi di operatività della preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni, principio ormai espunto dall'ordinamento in virtù di numerose decisioni della Corte (salvo il limite temporale rappresentato dall'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia).

In più occasioni è stata altresì sottolineata la natura meramente contabile-finanziaria della distinzione tra le diverse Gestioni, almeno ai fini che qui interessano (cfr. sentenze n. 355 del 1989 e n. 488 del 1989) e si è formulato l'auspicio che l'I.N.P.S. si adegui alle ormai consolidate affermazioni in materia anche con riguardo alla definizione delle controversie ancora pendenti (cfr. sentenza n. 373 del 1989).

4. - Con la sentenza n. 81 del 1989, l'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 è stato dichiarato illegittimo in riferimento ad ogni sua possibile applicazione atta ad impedire l'integrazione in argomento e quindi, la relativa questione è manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della medesima norma, già dichiarata illegittima, per il caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, con sentenza n. 504 del 1989;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), già dichiarato illegittimo con sentenza n. 81 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.